



# Stato della tecnica: climatizzatori

Stato: 1° gennaio 2022

N° d'incarto: R494-0359

## Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di climatizzatori<sup>1</sup> che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali (in ordine alfabetico):

Association Suisse du Froid (ASF); Associazione Ticinese Frigoristi (ATF); Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec); Electrosuisse Comitato Tecnico 61; Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA); Proklima; Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK).

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch).

---

<sup>1</sup> Per la differenziazione tra apparecchi e impianti, si veda il [sito dell'UFAM sui prodotti refrigeranti](#)

**Definizione dello stato della tecnica per climatizzatori**

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative ai seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Questi apparecchi non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo la data limite indicata.

<b>Apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria</b>	<b>Data della modifica dello stato della tecnica</b>	<b>Data limite per la fabbricazione e l'importazione</b>	<b>Data limite per la messa a disposizione e la fornitura</b>
Nuovi condizionatori d'aria mobili compatti <sup>2</sup>	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Nuovi climatizzatori mobili split di una potenza frigorigena superiore a 6 kW, che non sono equipaggiati di un sistema di raffreddamento che utilizza una miscela di acqua/glicole			
Nuovi climatizzatori mobili split: - che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2100 - che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 700 e non sono equipaggiati di un sistema di raffreddamento che utilizza una miscela di acqua/glicole	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023
Nuovi climatizzatori da finestra che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 700			

<sup>2</sup> Sistemi ermeticamente sigillati che possono essere spostati dall'utente da una stanza all'altra.